REGOLAMENTO (CEE) N. 1020/73 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 1973

recante applicazione delle categorie di qualità III a taluni prodotti frutticoli della campagna 1973/1974

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2745/72 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento n. 211/66/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1966 [3], ha aggiunto alle norme comuni di qualità una categoria di qualità III per le pesche e le uve da tavola; che il regolamento (CEE) n. 1194/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969 [4], ha aggiunto alle norme comuni di qualità detta categoria di qualità per le ciliege e le fragole; che il regolamento (CEE) n. 379/71 della Commissione, del 19 febbraio 1971, relativo alla fissazione delle norme di qualità per gli agrumi [5] e che il regolamento (CEE) n. 1641/71 della Commissione, del 27 luglio 1971, che fissa le norme di qualità per le mele e le pere da tavola [6], definiscono una categoria III per tali prodotti;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72, le categorie di qualità III possono essere applicate soltanto se i prodotti corrispondenti sono necessari per coprire il fabbisogno del consumo; che tale necessità si manifesta attualmente per i limoni, le uve da tavola, le ciliegie e le fragole; che, date le forti fluttuazioni della produzione da una campagna all'altra, è opportuno limitare la durata d'applicazione delle categorie di qualità III;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento e, per ciascuno di essi, si applicano per i periodi ivi menzionati, le categorie di qualità III previste dalle norme comuni di qualità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 aprile 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 147.
(3) GU n. 233 del 20. 12. 1966, pag. 3939/66.
(4) GU n. L 157 del 28. 6. 1969, pag. 1.
(5) GU n. L 45 del 24. 2. 1971, pag. 1.
(6) GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 1.

ALLEGATO

Limoni :	dal 1° giugno 1973 al 31 maggio 1974
Uve da tavola :	dal 1° maggio 1973 al 30 aprile 1974
Ciliegie :	dal 1° maggio 1973 al 30 settembre 1973
Fragole :	dal 1° maggio 1973 al 30 settembre 1973